

avverso la sentenza n. 11717/9/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.

h

[Large handwritten flourish or signature]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[Handwritten flourish or signature]

comma precedente- sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova (cfr. anche Cass. n. 18907 del 2011, n. 7714 del 2013, n. 655 del 2014, n. 22776 del 2015).

Va pertanto dato seguito al principio consolidato secondo cui in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 27774 del 22/11/2017); né rileva la eventuale irrivalenza della loro produzione in primo grado (Cass., 11 novembre 2011, n. 23616, n. 5429 del 07/03/2018).

Il ricorso deve conseguentemente essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Roma, 10 maggio 2018

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale